Legge regionale 16 ottobre 1989, n.63

Modifiche alla L.R. 25/84 - Tutela della fauna e regolamentazione della pesca dilettantistica

ARTICOLO 1

Il comma 3 dell'art. 1 della Legge regionale 24-4-1984, n. 25 e' sostituito dal seguente:

"Le Amministrazioni provinciali, anche sulla base delle indagini e studi di cui al comma precedente, provvedono, acquisito il parere obbligatorio del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca, effettuare gli interventi di ripopolamento che si rendono necessari".

I commi 5 e 6 dell'art. 4 della Legge regionale 24-4-1984 n. 25 sono sostituito come segue:

"L'aggiornamento del piano regionale avviene d'intesa con le Amministrazioni provinciali".

"L'aggiornamento del piano regionale, per bacini idrogeologici, e' affidata alle Amministrazioni provinciali, che, per la gestione delle acque, possono avvalersi dei Comuni competenti per territorio e delle Associazioni dei pescatori".

Il comma 3 dell'art. 5 della Legge Regionale 24-4-1984, n. 25 e' cosi' sostituito:

" Alla dichiarazione di interesse pubblico delle acque, ai fini di cui al primo comma, provvede il Consiglio Regionale anche su proposte avanzate dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con i Comuni competenti per territorio".

Dopo il comma 1 dell'art. 8 della Legge regionale 24.4.1984, n. 25, aggiungere il seguente:

"Le licenze di pesca, stampate dalla Regione, conformemente a quanto previsto dal DM del 10-3-1960, vengono distribuite ai Comuni dalle Amministrazioni provinciali".

Il comma 5 e l'ultimo comma dell'art. 9 della Legge regionale 24.4.1984 n. 25 sono cosi' sostituiti:

"In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare puo' ottenere il duplicato dal Comune che ha rilasciato il documento, presentando domanda, foto autenticate, copia del libretto deteriorato ovvero copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorita' di PS e copia dell' avvenuto pagamento delle tasse di concessione

regionale".

"L'Amministrazione provinciale tiene un registro dei pescatori dilettanti; i Comuni trasmettono mensilmente i dati necessari alla tenuta e all'aggiornamento".

ARTICOLO 2

I commi 3, 4 e 6 dell'art. 10 della Legge regionale 24-4-1984 n. 25 sono cosi' modificati:

"Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione e l'incremento della fauna ittica. Esse sono costituite nel rispetto del piano regionale dall'Amministrazione provinciale anche su proposta dei Comuni competenti per territorio".

"La Gestione delle zone di frega puo' essere affidata ai Comuni competenti per territorio e/o alle Associazioni dei pescatori".

"I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle recanti la scritta " Zona di frega, divieto di pesca dal..... al....." disposto ai sensi dell'art. 14 della presente Legge".

Al primo comma dell'art. 12 della Legge regionale 24-4-41984, n. 25, dopo la lettera " h", aggiungere:

"i) da un rappresentante dei pescatori di professione, se nella provincia esiste tale attivita';
l) da un rappresentante del Consorzio Regionale di idrobiologia e Pesca".

I comma 1, 3, 5 e 6 dell'art. 13 della Legge regionale 24-4-41984, n. 25 sono cosi' modificati:

"Le Amministrazioni provinciali nel rispetto delle indicazioni del piano regionale, anche su proposta dei Comuni competenti per territorio, istituiscono zone di protezione per l'ittiofauna nelle quali sono vietati la pesca e qualsiasi atto che, direttamente o indirettamente, modifichi o alteri l'ambiente acquatico".

"La gestione delle zone di protezione puo' essere affidata ai Comuni competenti per territorio e/o alle Associazioni dei pescatori".

"Gli Enti ed Associazioni cui e' affidata la gestione delle zone di protezione, possono, per il mantenimento di un corretto equilibrio faunistico, richiedere alle Amministrazioni provinciali autorizzazioni ad effettuare eventuali operazioni di cattura con mezzi ed in tempi vietati. Tali autorizzazioni devono essere rilasciate sentito il parere

del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca".

"Le catture devono essere effettuate dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 25 della presente legge, che potranno essere coadiuvati da persone di riconosciuta capacita' appositamente autorizzate dalle Amministrazioni provinciali".

L'ultimo comma dell'art. 14 della Legge regionale 24-4-1984, n. 25 e' cosi' sostituito:

"Le tabelle di segnalazione sono poste e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita' dagli Enti gestori".

I commi 1, 2 e 5 dell'art. 15 della legge regionale 24-4-1984, n. 25 sono cosi' sostituiti:

"Le Amministrazioni provinciali, nelle acque ricadenti ai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 10, nonche' negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, istituiscono, anche su proposta dei Comuni o delle Associazioni dei pescatori, zone di pesca a regolamento specifico".

"La gestione di dette zone puo' essere affidata ai Comuni competenti per territorio o alle Associazioni dei pescatori sulla base di un disciplinare in cui devono essere, tra l'altro, indicati:

a) le modalita' di accesso, che devono essere garantite a tutti i richiedenti;
b) l'ammontare della eventuale contribuzione in denaro a carico dei pescatori ammessi;
c) il limite massimo dei capi per ogni giornata di pesca;
d) le misure di sorveglianza".

"I confini delle zone a regolamento specifico sono delimitate da tabelle recanti la scritta "Area di pesca a regolamento specifico - pesca consentita agli autorizzati".

Dopo l'ultimo comma dell'art. 15 della Legge regionale 24-4-1984 n. 25, aggiungere il seguente:

"Le Amministrazioni provinciali possono altresi' istituire zone di pesca a regolamento specifico ove la pesca e' consentita esclusivamente con esche artificiali.

In dette zone l'esercizio della pesca e' subordinato a specifiche determinazioni, emanate dalle Amministrazioni provinciali, inerenti le misure di tutela della fauna ittica ed i periodi di esercizio.

Dette zone non possono essere di lunghezza superiore a mt.

1.500. Le zone di cui sopra cono delimitate da tabelle recanti la scritta: "Area di pesca a regolamento specifico - Pesca con esche artificiali", disposta ai sensi dell'art. 14 della presente legge".

L'ultimo comma dell'art. 16 della Legge regionale 24-4-1984, n. 25 e' cosi' sostituito:

"La pesca sportiva da natante e' consentita nelle acque di zone di foce e ad acque salmastre ovvero in specchi lacustri naturali e artificiali determinati dalle Amministrazioni provinciali".

"Le Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco degli specchi lacustri naturali o artificiali di cui al precedente comma".

Il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 24-4-1984, n. 25, e' cosi' modificato: Dopo le parole "generatori autonomi di energia elettrica", includere le parole: "o altri attrezzi".

ARTICOLO 3

L'art. 19 della legge regionale 24-4-1984, n. 25 e' cosi' sostituito:

"Ai possessori di Licenza di pesca per pescatori dilettanti dei tipi B, C, D di cui alla tabella riportata all'art. 30, e' consentito, fatto salvo quanto espressamente previsto, l'uso di uno solo degli attrezzi sottoelencati:

Acque a salmonidi
Una sola canna munita di un solo amo.
La pesca con moschiera e camolera e' consentita con non piu' di tre ami.
Nelle acque a salmonidi e' vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone, nonche' qualsiasi forma di pasturazione. E' del pari vietato l'uso di ami di dimensioni non inferiori a mm. 10 di distanza compresa fra ardiglione e gambo. E' fatta eccezione per la pesca con esche artificiali.
Le Amministrazioni provinciali, in via eccezionale, nel caso di acque lacustri o corsi d'acqua classificati a salmonidi per tutto il loro percorso, nei quali vi sia una cospicua presenza di ciprinidi, possono, su parere favorevole del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca, disporre deroghe alla detenzione della larva di mosca carnaria, alle dimensioni dell'amo, nonche' alla misura della trota che non puo' comunque essere inferiore a cm. 20.
Mazzacchera.

Acque a ciprinidi
Due canne, collocate entro uno spazio massimo di 10 metri, armate ciascuna con non piu' di tre ami semplici o multipli.
Bilancina, con lato massimo della rete di mt. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
L'uso della Bilancina e' consentito esclusivamente dalla riva ed e' vietato nei corsi o specchi d'acque di larghezza inferiore a m. 6.
E' vietato altresi' l'uso della Bilancina a scorrere.
Per la distanza fra due bilance si applica la norma di cui al primo comma dell'art. 16.
Mazzacchera.
Nelle acque a ciprinidi ove condizioni ambientali ed ittiofaunistiche richiedono una particolare tutela, su conforme parere del Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca, le Amministrazioni provinciali possono determinare zone ove la pesca e' consentita esclusivamente con una canna con o senza mulinello.

Zone di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

Gli attrezzi di cui alle acque a ciprinidi.

Bilancia, con lato non superiore a mt. 5. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
Bilancia grande, il cui lato non deve superare la meta' del corso d'acqua su cui e' impiantata. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
L'autorizzazione all'impianto di Bilancia grande e' rilasciata dalle Amministrazioni provinciali.
Nella domanda il titolare deve indicare la descrizione dell'attrezzo e del luogo ove lo stesso viene impiantato.
La bilancia grande e' soggetta al pagamento di tassa di concessione regionale.
Per la pesca al crognolo o latterino con bilancia grande e' ammesso l'uso di una toppa centrale con maglie mm. 6 che non superi un terzo del lato della rete e comunque non superiore a mt. 3 di lato.
Per latterino non deve intendersi "lattaino" o novellame di chieppa.
L'uso delle toppe di cui ai precedenti comma e' consentito dal 1o giugno al 31 agosto e dal 1o novembre al 31 marzo.
Fermo restando quanto sopra, il lato della bilancia grande non puo' essere superiore a mt. 10.
Tirlindana: non deve avere piu' di tre anni.
L'esercizio della pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre ovvero di specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie e non e' piu' soggetto a limitazioni di orario; nelle altre acque, fatta eccezione per la pesca dell'anguilla e del pesce gatto che, nel periodo intercorrente dal 1o giugno al 31 ottobre, puo' svolgersi fino alle ore 24

con canna mazzacchera, l'esercizio delle pesca e' consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
Durante le pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto e' vietata la detenzione di altre specie ittiche ad eccezione di quelle usate come esca durante l'attivita' di pesca.
L'uso del guadino o presacchio e' consentito esclusivamente quale ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna, con la tirlandana, con la bilancia. E' altresi' consentito l'uso del raffio".

All'art. 20 della Legge regionale 24-4-1984 n. 25 apportare le seguenti modificazioni ed aggiungere il comma in calce:

"Salmonidi - cm. 22 dal lunedi' successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
Luccio - cm. 40 dal 1o gennaio al 1o aprile;
Persico trota - cm. 20 dal 1o maggio al 30 giugno;
Persico reale - cm. 2o dal 1o aprile al 30 giugno;
Anguilla - cm. 30;
Cefalo o Muggine - cm. 20".
"Nel caso di accordi interregionali e' demandato alla Giunta regionale la possibilita' di promuovere temporanee variazioni alle date e alle misure di cui al secondo comma del presente articolo".

All'art. 21 a calce del secondo comma della Legge regionale 24-4-1984, n. 25 aggiungere:

"- la pesca mediante ancoretta a lancio e strappo (priva di esca)".

L'ultimo comma dell'art. 22 della Legge regionale 24-4-1984 n. 25 e' cosi' sostituito:

"Nelle gare di pesca non si applicano i limiti di cui all'art. 20. Le specie catturate trattate con i necessari accorgimenti, alla fine della gara devono essere reimmesse in acqua. Nelle gare di pesca a salmonidi, ove precedentemente sia stato effettuato adeguato, ripopolamento alla presenza degli agenti di vigilanza, la specie ittiche possono essere trattenute dal pescatore, nei limiti di cattura e misura minima di cui all'art. 20".

L'art. 24 della Legge regionale 24-4-1984 n. 25 e' cosi' sostituito:

"Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistica e della soprattassa di cui al successivo art. 30 vengono destinate come segue:

a) nella misura del 10% a favore dei Comuni e delle Comunita' Montane per l'esercizio delle funzioni delegate;

b) nella misura del 14% a favore delle Provincie per l'esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura del 40% a favore delle Provincie per gli interventi di tutela, incremento, recupero e ripristino delle risorse ittico - faunistiche ed ambientali nella' ambito degli istituti e delle strutture previste dalla legge.
La ripartizione di cui alle lettere a), b) e c), e' effettuata dalla Giunta regionale in rapporto allo sviluppo Km. dei corsi d'acqua e delle rive dei bacini naturali o artificiali per l'esercizio della pesca dilettantistica con i seguenti parametri: 50% per le acque a salmonidi, 30% per le acque a cirpinidi e 20% per le acque salmastre.
I fondi di cui alla lettera c), vengono erogati dalle Amministrazioni provinciali a progetti presentati da Comunita' Montane, Comuni, Associazioni, definiti per obiettivi, modalita' di attuazione, tempi e relative spese e nei quali sia stato espresso il parere favorevole dalla stessa Amministrazione provinciale.
Al fine di un coordinamento degli interventi di cui alla lettera c), le Amministrazioni provinciali trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi ai progetti soggetti di finanziamento.
La Giunta regionale, entro 90 giorni, esprime un parere di conformita' del progetto a quanto previsto dagli indirizzi generali del piano regionale.
La Giunta regionale per il parere di conformita' tecnica di cui al comma precedente si avvale del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca.
Al termine di ogni semestre le Comunita' Montane ed i Comuni singoli o associati, associazioni, beneficiari dei fondi di cui alla lettera c), forniscono all'Amministrazione provinciale ed alla Giunta regionale il rendiconto operativo e finanziario relativo ad ogni singolo progetto. Per i progetti di durata annuali o pluriennale dovranno essere forniti i rispettivi stati di avanzamento.
Alle Amministrazioni provinciali sono demandati il controllo e l'istruttoria dei progetti.
Ai fini dell'erogazione dei fondi sono considerati prioritari i progetti presentati da Enti pubblici, Associazioni dei pescatori o da operatori privati che siano finalizzati alla difesa, al ripristino ed alla valorizzazione delle risorse ittico ambientali;

d) nella misura del 24% a favore della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della ittiofauna, per attivita' di educazione e propaganda e per l'espletamento in genere dei compiti propri della

Giunta stessa ai sensi della presente legge.
Parte delle somme di cui alla lettera d) del precedente comma sono date a contributo a favore delle associazioni nazionali riconosciute dei pescatori per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge;

e) nella misura del 12% a favore del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca di cui alla LR 6 aprile 1988 n. 24 per i compiti istituzionali e in particolare per l'espletamento delle finalita' previste dall'art. 3 della citata legge istitutiva.
La Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, ripartisce le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale e soprattassa per l'esercizio della pesca fra i diversi interventi indicati".

Il primo comma dell'art. 29 della L. 24-4-1984 n. 25 e' cosi' sostituito:

"Salva ed impregiudicata ogni altra disposizione prevista dalle vigenti leggi, ogni atto che possa recare modificazioni all'alveo dei fiumi, o allo stato dei corpi idrici, viene autorizzato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio".

ARTICOLO 4
(Norma finale)

Sono consentite le bilance grandi di cui all'art. 19 della LR 24 aprile 1984, n. 25 presenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui corsi d'acqua anche non classificati a zona di foce o ad acque salmastre ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

Le Amministrazioni provinciali sono incaricate di effettuare il censimento dandone notizia alla Giunta regionale. Non possono essere installare nuove bilance nei suddetti corsi d'acqua.

I commi 3 e 4 dell'art. 2 della LR 6 aprile 1988, n. 24 sono abrogati.